



BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CELENZA VALFORTORE - (L. R. n.10/2014).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 è stato finanziato dalla Regione Puglia in favore del Comune di Celenza Valfortore (Fg) l'intervento di recupero di fabbricati esistenti da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P.

Da tale intervento di recupero si sono resi disponibili n. 5 alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P., ubicati in Via Manzoni n. 7 e n. 19 e via Attilio Lombardi n. 16 , n. 19 e n. 28

Visto l'atto di indirizzo espresso con Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 28/08/2023, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014,

Visto la determina n. 69/341 del 22/09/2023 di approvazione e di indizione del bando per l'assegnazione di alloggi ERP ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014,

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, **BANDO DI CONCORSO** per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della Legge Regionale Puglia n. 10/2014, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Celenza Valfortore (Fg), salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Celenza Valfortore su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito Regionale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10 /2014 e ss.mm ii . NON potranno partecipare al presente bando coloro i quali hanno occupato e/o occupano abusivamente alloggi E.R.P.

ARTICOLO 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Sono ammessi al concorso anche:

- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea che dimostrino di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, ossia gli stranieri titolari di Carta di Soggiorno (Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di Permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato, in conformità di quanto previsto dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero), come modificato dal D.L. n. 53 del 14 giugno 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 dell'8 agosto 2019 e dal D.L. n.113 del 4 ottobre 2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 1° dicembre 2018, alla data di pubblicazione del presente bando;
- sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3-ter del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 e ss.mm.ii..

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Celenza Valfortore (Fg).



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

È ammesso al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Celenza Valfortore (Fg):

- 1) svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di Celenza Valfortore (Fg);
- 2) è destinato a prestare servizio presso un nuovo insediamento produttivo sito nel Comune di Celenza Valfortore (Fg);
- 3) lavoratori che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi).

La mancanza di tale requisito è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii..

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n.10/2014.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di €. 15.250,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

Al reddito familiare complessivo si applica una riduzione di € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento è quell'imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale sono computati tutti gli emolumenti, le indennità (fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per anziani affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi), le pensioni ed i sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché continuativi.

Sono pertanto esclusi quelli non continuativi, come per esempio: l'assegno di maternità, l'assegno figli minori, gli assegni per libri di testo, l'assegno per borsa di studio, i contributi per abbattimento barriere architettoniche, il sostegno economico per spese mediche e funerarie, l'indennità mensile di frequenza, etc.

La mancanza del reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di Legge; la falsa dichiarazione comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (presentata nel 2022), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla Legge Regionale n. 10/2014e ss.mm.ii..

Tali requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente, e limitatamente alle lettere C), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare sia al momento della presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione e devono permanere per tutto il periodo di locazione. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice coloro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio (due persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili (come oggi disciplinate dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016);



- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali (ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. R. n. 10/2014), che dovranno essere soddisfatti anche in vigore del presente bando.

ARTICOLO 2- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune di Celenza Valfortore (Fg) e con obbligo di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.celenzavalfortore.fg.it nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Concorso, ovvero disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali della sede comunale.

Il predetto modello di domanda, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ha valore di autocertificazione dei requisiti di ammissibilità al bando e delle condizioni oggettive e soggettive in esso indicate.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni mendaci determinano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Celenza Valfortore via Carlo Alberto, 2, con la seguente causale: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO GENERALE 2023"** e dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Celenza Valfortore (Fg), entro e non oltre le :

ore 12:00 del giorno 27.10.2023

La domanda sarà ritenuta nulla in assenza di sottoscrizione o del documento di identità in corso di validità, nonché di ricezione successiva al termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le domande devono essere inoltrate al Comune di Celenza Valfortore (Fg) con una delle seguenti modalità:

- **diretta**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Celenza Valfortore – Via C. Alberto n.2.
- **a mezzo di raccomandata di Poste Italiane S.p.A.**, indirizzata a "Comune di Celenza Valfortore – I Settore Affari Generali, Via C. Alberto n.2 – 71035– CELENZA VALFORTORE (FG).

Sulla busta, oltre l'indirizzo, dovrà essere riportata la causale: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) – BANDO DI CONCORSO 2023"**.

Per la verifica del rispetto del termine d'invio, farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio postale di spedizione. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del termine per la partecipazione al bando, la domanda, pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente;

- **tramite agenzia di recapito autorizzata**. In tal caso, per la verifica del rispetto del termine d'invio della domanda, faranno fede la data e l'orario indicati sul timbro di arrivo al Protocollo Comunale.



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

- per via telematica, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente dovrà acquistare una marca da bollo del valore di € 16,00 ed indicarne gli estremi sul frontespizio della domanda. Quindi, dovrà incollarvi la marca ed annullarla apponendovi la data. Il frontespizio con la marca dovrà essere custodito dal richiedente e spedito in originale al Comune di Celenza Valfortore nel caso in cui, a seguito di controllo, venisse richiesto.

Per la verifica del rispetto del termine d'invio, fanno fede la data e l'ora di ricevimento della PEC da parte del Comune di Celenza Valfortore o quella risultante dalla ricevuta di consegna della PEC, se più favorevole.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014

ARTICOLO 3 - PUNTEGGI

I Punteggi da attribuire ai concorrenti sono :

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti reddito per il 2021 :

a) inferiore ad una pensione sociale (€ 5.983,64 annui): **punti 4.**

b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.702,54 annui): **punti 3.**

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.686,18 annui): **punti 2.**

inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, ai sensi del l'art. 21 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (per il 2022 pari a € 15.250,00): **punti 1.**

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: **punti 1.**

b) da 5 a 6: **punti 2.**

c) da 7 ed oltre: **punti 3.**

a3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.** Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3**. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 % ovvero i mutilati e invalidi civili minori di 18 anni, di cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché i minori ipoacustici (legge 289/1990).

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1**.

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1**. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4**. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**.

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n.14572/014 (alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti di tre persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone):

a) oltre 2 persone in più: **punti 1**.

b) oltre 3 persone in più: **punti 2**.

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6**.

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a Documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall' art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:

“Art. 2 D.M. Criterio di definizione di morosità incolpevole 1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero professionali o d'impresе registrate alla C.C.I.A.A. , derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: **punti 1.**

- **Non sono cumulabili i punteggi:**

a9) con a10).

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

- **Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio.**

- **I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.**

- **Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13.**

ARTICOLO 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'Ufficio Comunale Competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per eventuale ricorso, verrà pubblicata in esecuzione a quanto previsto dalle vigenti leggi in



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

materia, contemporaneamente all'**Albo Pretorio del Comune di Celenza Valfortore, per trenta giorni.**

Ai fini della posizione in graduatoria, tra le domande che conseguiranno il medesimo punteggio o si eseguirà un sorteggio pubblico a cura del Segretario Comunale.

Art. 5 - FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Celenza Valfortore (Fg), gli interessati potranno presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della Legge Regionale n 10/2014, per il tramite dell'Uffici o Comunale Competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale. La Commissione Provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L'Ufficio Comunale Competente entro i quindici giorni successivi vi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Una eventuale riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa sarà esaminata ai sensi dell'art. 12 della L.R. n 10/2014 e ss.mm.ii.

La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra graduatoria precedente eventualmente ancora vigente ed avrà efficacia sino a successiva sostituzione.

È facoltà del Comune di Celenza Valfortore (Fg), pubblicare bandi di concorso integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria all'art 42 della L R n 10/2014 e ss.mm.ii.

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti nel bando di concorso.

A norma dell'art. 8, c.4, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli Enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono collocati in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria a generale. Le graduatorie speciali così formulate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

ARTICOLO 6 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ARTICOLO 7 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della legge Regionale 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

ARTICOLO 8 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.r. 10/14.

La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispose il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali applicabili.
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.
- h) le norme che regolano la mobilità.



ARTICOLO 9- RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità.
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero.
- c) gravi motivi di pubblica utilità.
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15).
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

ARTICOLO 10 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.



ARTICOLO 11 -DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11.
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18.
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 12- BANDI SPECIALI

La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

ARTICOLO 13 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 4, L. R. nr. 10/2014 per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

ARTICOLO 14- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



UNIONE EUROPEA

Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

del 7 Aprile 2014 e ss.mm.ii..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) GDPR N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N 196 DEL 30/06/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 101/2018.

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L gs. n. 101/2018.

Dati raccolti

Per trattamento dei dati personali la normativa intende qualsiasi operazione applicata ai dati personali e compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, l'adattamento o la modifica, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Con riferimento all'istanza di partecipazione al "bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Celenza Valfortore (Fg)", la informiamo che i dati personali, raccolti ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L gs. n. 101/2018 , oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento di cui tratta si sono:

- a. i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, stato civile, numero di telefono/cellulare, indirizzo email) acquisiti mediante i Documenti di identità, Codice fiscale, Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (già Carta di soggiorno), Permesso di soggiorno almeno biennale;
- b. altri dati identificativi: condizione lavorativa/disoccupazione, situazione reddituale e patrimoniale; i dati sensibili: certificazioni socio-sanitarie (ad es. certificati invalidità), relazioni predisposte da operatori sociali (ad es. contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo).

Finalità e modalità del trattamento.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi e dei diritti dell'interessato normati dagli artt. 5, 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (U E) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 101/2018 . Tutti i dati personali liberamente conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Celenza Valfortore (Fg).

Il trattamento è diretto pertanto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto de i principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, all'identità personale e al diritto alla sicurezza e protezione dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, presso l'Ufficio istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) acquisizione della domanda di partecipazione al presente Bando;
- b) istruttoria della domanda con valutazione e verifica dei requisiti previsti dal Bando;
- c) formazione della graduatoria e assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P.;
- d) aggiornamento e gestione della banca dati d'Ufficio;
- e) predisposizione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio. Nello specifico, per l'adozione del provvedimento conclusivo sarà condotta una istruttoria per ogni singola istanza, in ottemperanza alle normative in materia;
- f) adempimenti ad obblighi di legge.

L'utilizzo dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



UNIONE EUROPEA

Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

dei dati personali allorché : sia connesso alla finalità di perseguire un legittimo interesse del titolare; sia necessario per l'adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità giudiziarie , agli enti di controllo sia necessario per il compimento di un'azione di pubblico interesse oppure per ravviare o difendersi in azioni legali o quando il trattamento riguardi informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

Misure di sicurezza.

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 , la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o la perdita dei dati, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso accidentale ovvero illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Consenso , comunicazione e diffusione dei dati.

I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Celenza Valfortore.

Il conferimento dei dati personali dovrà essere esplicito ed il consenso al loro trattamento ai fini istituzionali è obbligatorio per accertare i requisiti necessari all'accesso alla locazione e consentire la partecipazione del richiedente alla presente selezione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie per dare adempimento ad obblighi di legge e per perseguire le suddette finalità: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento per la presente selezione; a i Soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri Soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge 241/90 .

Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della Pubblica Amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il rifiuto al conferimento dei dati personali e/o il mancato consenso al loro trattamento ovvero alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi pubblici e/o privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, comporterà l'impossibilità ad istruire la pratica, l'annullamento del procedimento e l'esclusione dalla partecipazione alla selezione medesima.

Trasferimento dei dati.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento non saranno soggetti a trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione.

I dati personali saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità istituzionali e, successivamente, saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato.

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, applicabili in materia di protezione dei dati personali, l'interessato al trattamento dei dati personali avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i propri diritti presentando istanza presso il Comune di Celenza Valfortore.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di:

1. ricevere conferma del trattamento dei dati personali;
2. richiedere l'accesso ed ottenere una copia dei dati personali;
3. verificare l'esattezza, chiedere l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica (laddove dimostri la non correttezza del dato personale in possesso del Titolare al Trattamento);



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

4. chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
5. chiedere la limitazione del trattamento;
6. revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca non pregiudica la legittimità del trattamento basata sul consenso in precedenza espresso e/o laddove occorra adempiere ad obblighi di legge;
7. opporsi per motivi legittimi al trattamento;

Reclamo

L'interessato, laddove si ritenga leso nell'esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR n. 20 16/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.10 1/2018, presso l'Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione di dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Celenza Valfortore (Fg) con sede in Via Carlo Albero n. 2, pec : protocollo@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it

La Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso alla procedura prevista dal presente Bando è l'ing. Antonio Perrella, domiciliato presso il Comune di Celenza Valfortore (Fg).

Ulteriori Informazioni

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi presso il Comune di Celenza Valfortore , - ing. Antonio Perrella - Via C. Alberto n.2 - tel. 0881/554016 , e-mail: a.perrella@comune.celenzavalfortura.fg.it

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Ing. Antonio Perrella



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
PROVINCIA DI FOGGIA



UNIONE EUROPEA

Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it
